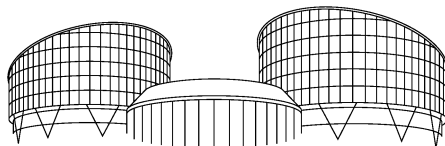


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BORDOGNA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 27200/24 e altri 3 – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

13 maggio 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.



Nella causa Bordogna e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, *presidente*,

Raffaele Sabato,

Anna Adamska-Gallant, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 9 aprile 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. Invocando, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari

interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

10. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

11. I ricorrenti hanno formulato un'altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questi ultimi rivelano una violazione della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella sentenza *Ventorino* (sopra citata).

IV. SULLE ALTRE DOGLIANZE

12. Nel ricorso n. 30050/24, il ricorrente ha sollevato anche altre doglianze sotto il profilo di vari articoli della Convenzione.

13. La Corte ha esaminato il ricorso, alla luce di tutti gli elementi di cui dispone e, nella misura in cui i fatti in contestazione sono di sua competenza, ritiene che tali doglianze non soddisfino i criteri di ricevibilità di cui agli articoli 34 e 35 della Convenzione, o non rivelino alcuna apparente violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.

Di conseguenza, questa parte del ricorso deve essere respinta in applicazione dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE

14. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

15. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili per quanto riguarda le doglianze relative alla mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e altri aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata), e il ricorso n. 30050/24 irricevibile per il resto;
3. *Dichiara* che questi ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
5. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
6. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

SENTENZA BORDOGNA E ALTRI c. ITALIA

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 13 maggio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Artūrs Kučs
Presidente

SENTENZA BORDOGNA E ALTRI c. ITALIA

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	27200/24 10/09/2024	Federico BORDOGNA 1970	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Genova, R.G. n° 232/2021, 19/11/2021	06/02/2022	in corso Più di 4 anni e 7 giorni	Ministero della Giustizia, Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto».	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia</i> , n. 46141/12, 30 maggio 2017	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	2.900	250
2.	27203/24 10/09/2024	Ennio ABRUSCI 1977	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Perugia, R.G. n° 418/2021, 11/11/2021 Corte d'appello di Perugia, R.G. n° 509/2021, 14/12/2021	28/01/2022 22/02/2022	in corso Più di 4 anni e 16 giorni in corso Più di 3 anni e 11 mesi e 22 giorni	Ministero della Giustizia, Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto»	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia</i> , n. 46141/12, 30 maggio 2017	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	2.800	-

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA BORDOGNA E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				Corte d'appello di Perugia, R.G. n° 494/2021, 14/12/2021	24/02/2022	in corso Più di 3 anni e 11 mesi e 20 giorni					
3.	30050/24 07/10/2024	Ennio ABRUSCI 1977	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Potenza, R.G. n° 120/2020, 19/03/2020 Corte d'appello di Catanzaro, R.G. n° 905/2015, 01/07/2016	22/07/2020 19/11/2020	in corso Più di 5 anni e 6 mesi e 22 giorni in corso Più di 5 anni e 2 mesi e 25 giorni	Ministero della Giustizia, Pagamento di onorari di avvocato antistatario	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia</i> , n. 46141/12, 30 maggio 2017	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	700	-
4.	34558/24 09/11/2024	Carla LUNEDEI 1958	Abrusci Ennio Acquaviva delle Fonti	Corte d'appello di Perugia, R.G. n. 38/2018, 08/03/2018	12/06/2018	in corso Più di 7 anni e 8 mesi e 1 giorno	Ministero della Giustizia, Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto»	<i>A contrario, Izzo e altri c. Italia</i> , n. 46141/12, 30 maggio 2017	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.000	250